

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PRINCIPE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 26/02/2019

FATTO

Il ricorrente adisce l'Arbitro chiedendo la restituzione delle somme depositate a partire dal 21/06/2017, a suo dire illegittimamente trattenute dall'intermediario.

Richiamando i precedenti reclami inviati dal difensore all'intermediario, nella lettera del 24/07/2018 esponeva più precisamente di essere coerede (unitamente ad altro coerede) della sig.ra [...] deceduta in data 21/06/2017, titolare del conto corrente sopra precisato e chiedeva la restituzione delle somme presenti sul detto conto e la sua chiusura.

Ritualmente costituitosi, l'intermediario resistente eccepisce preliminarmente l'irricevibilità del ricorso.

L'intermediario ha preliminarmente sollevato l'eccezione di irricevibilità del ricorso per mancato decorso del termine minimo di 30 giorni tra il reclamo e la presentazione del ricorso, ricostruendo così la fase prodromica al ricorso.

In particolare, espone che non risulta essere corretta l'affermazione del ricorrente di aver presentato reclamo alla banca in data 11/06/2018 e che questa non vi abbia dato riscontro. Precisa che il legale di fiducia del ricorrente, in tale data, chiedeva soltanto il pagamento a favore di esso coerede e di altro coerede delle somme di spettanza della defunta, già titolare del conto corrente acceso presso la filiale di [...]. Sostiene che tale lettera non possa integrare gli estremi di un reclamo, che è definito dalle citate Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie come "ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta ...



all'intermediario un suo comportamento anche omissivo", giacché il ricorrente formulava una semplice richiesta di pagamento.

Precisa ancora che il ricorrente inoltrava formale reclamo solamente con lettera del 25/07/2018, con la quale lamentava il mancato esito della precedente comunicazione, invitando nuovamente la Banca a procedere al pagamento. In riscontro al reclamo, con comunicazione del 30/07/2018 esso intermediario chiedeva al legale di trasmettere il mandato ricevuto dai clienti. Quindi, senza attendere che fosse decorso il termine a disposizione della Banca per rispondere alla contestazione ma dopo solo dieci giorni dalla presentazione del reclamo, il ricorrente presentava ricorso all'Arbitro in data 06/08/2018.

Nel merito espone che il rifiuto di liquidazione delle somme depositate sul conto corrente in esame è dipeso dalla mancata consegna della documentazione successoria da parte degli eredi. Espone che il conto corrente in oggetto è cointestato al sig. [...] e alla sig.ra [...], entrambi deceduti rispettivamente in data 30/4/2011 e in data 21/6/2017 e che gli eredi per nessuno dei due defunti hanno proceduto a completare la pratica successoria con la consegna alla banca di tutti i documenti richiesti. In particolare, precisa che:

- per il primo defunto, gli eredi hanno consegnato alla banca il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ma non la copia della dichiarazione di successione, adempimento che rappresenta per la banca un vero e proprio obbligo prescritto dall'art. 48, comma 3, T.U. imposte successioni e donazioni;
- per il secondo defunto, gli eredi non hanno prodotto alcuno dei documenti occorrenti per l'espletamento della pratica successoria; più precisamente, era stata presentata una denuncia di successione, ma quest'ultima risultava effettuata solo con riferimento ai cespiti immobiliari, senza l'indicazione del deposito bancario in discorso, rendendosi pertanto necessaria una denuncia integrativa.

Inoltre l'intermediario sostiene che la liquidazione del saldo del c/c possa avvenire solo sulla base di una disposizione congiunta di tutti gli eredi, laddove invece nel caso di specie erano state effettuate richieste differenti dal ricorrente e da altro coerede (il quale aveva richiesto soltanto la liquidazione della quota di sua spettanza pari ad un quarto).

Quanto al rilievo preliminare dell'intermediario, il ricorrente, nelle proprie memorie di replica, precisa che il ricorso è stato depositato 45 giorni dopo la prima missiva – reclamo dell'11/06/2018 (spedita in data 19/06/2018), la quale già conteneva in calce la procura del ricorrente, mentre la missiva del 24/07/2018 deve ritenersi conseguenziale alla precedente.

Il ricorrente, nel merito, precisa che la documentazione richiesta dall'intermediario in data 25/09/2018 è stata trasmessa a mezzo pec in data 02/10/2018. Per contro, contesta che l'intermediario non abbia ancora proceduto a comunicare la consistenza delle somme esistenti sul conto corrente in oggetto.

Sostiene infine che ciascun erede può agire nei confronti del debitore per la riscossione dell'intero credito, e precisa che comunque, nel caso di specie, tutti gli eredi hanno richiesto la retrocessione delle somme depositate sul conto corrente.

L'intermediario insiste per l'accoglimento dell'eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso.

Ribadisce, inoltre, l'impossibilità di liquidare le successioni dei cointestatari del rapporto di conto corrente perché non è stata completata da parte degli eredi la documentazione successoria (civilistica e fiscale) necessaria per l'espletamento delle pratiche, facendo presente che neppure dopo le proprie controdeduzioni è stato dagli stessi prodotto alcunché.

Quanto alle dichiarazioni di credito, espone che quella relativa alla prima successione è stata rilasciata in data 02/05/2016, mentre esso intermediario non ha potuto quella relativa alla seconda successione, in quanto manca il documento con l'indicazione degli eredi.



Attribuisce, pertanto, all'inerzia di questi ultimi nella produzione della necessaria documentazione i ritardi nella definizione della vicenda, respingendo ogni addebito.

DIRITTO

Con riferimento alla questione preliminare in oggetto, il Collegio di Coordinamento n. 6666 del 10/10/2014 ha stabilito che in tal caso "l'improcedibilità in oggetto deve ritenersi di natura solo temporanea, in quanto la stessa non pregiudica la decisione del ricorso, ma implica soltanto che il procedimento di definizione della vertenza mediante decisione può essere avviato solo dopo che sia trascorso il tempo (trenta giorni) necessario all'intermediario per replicare al reclamo". Essendo trascorso tale termine, l'eccezione non è più attuale e non può essere accolta.

Nel merito la questione sottoposta all'esame del Collegio concerne il diritto di un coerede di ottenere la liquidazione delle somme depositate su un conto corrente intrattenuto dal de cuius presso l'intermediario convenuto.

Vengono in particolare rilievo, nel caso di specie, due differenti profili, relativi ai motivi ostativi alla liquidazione opposti dall'intermediario resistente.

In primo luogo occorre considerare la disposizione di cui all'articolo 48 T.u.s. (Testo Unico imposte successioni e donazioni): la norma, di carattere fiscale e con finalità antielusive, prevede che il debitore (la banca) non possa pagare le somme dovute agli eredi se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione dei relativi crediti di titolarità del defunto, e ciò anche dopo il termine di cinque anni ex art. 27, comma 4, T.u.s. (termine di decadenza entro il quale l'Agenzia delle Entrate può procedere alla liquidazione d'ufficio per l'omessa presentazione della Dichiarazione di successione, ma che non fa venir meno comunque l'obbligo di presentazione).

Sul punto, il consolidato orientamento dell'Arbitro milita nel senso che la richiamata normativa fiscale determina, fino alla presentazione della documentazione successoria, un vincolo di indisponibilità sulle somme nell'asse ereditario. In particolare il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5305/13, seguito da numerose pronunce dei Collegi Territoriali (tra le altre, Collegio Bologna n. 9919 del 24 agosto 2017, Collegio Roma, n. 916 del 2 febbraio 2017), ha affermato che "La richiamata disposizione, in altri termini, non incide sul profilo relativo alla legittimazione dei cointestatori, che resta regolata dalle disposizioni del codice civile; essa, peraltro, impone un adempimento che può essere qualificato alla stregua di un vero e proprio vincolo di indisponibilità della somma. Da ciò deriva che la presentazione della denuncia di successione da parte degli eredi, ovvero della c.d. dichiarazione negativa di cui all'art. 28 del medesimo t.u., costituisce una condizione senza la quale il debitore può legittimamente opporre il mancato pagamento nei confronti del creditore, pur legittimato ad esigere la liquidazione della intera somma portata dal libretto. [...] La disposizione di cui all'art. 48, comma 4, invece, impone al debitore un vincolo dal quale deriva per l'intermediario un vero e proprio divieto di esecuzione della prestazione (alla stregua di una impossibilità giuridica sopravvenuta, come descritta dall'ordinanza di rimessione), in funzione di interessi pubblici ritenuti preminenti dal legislatore, almeno sino al momento in cui non sia soddisfatta la condizione rappresentata dalla presentazione della denuncia di successione; non a caso, la normativa speciale prevede l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 53 t.u., nel caso in cui l'istituto di credito provveda comunque alla liquidazione della quota ereditaria".

Secondo la documentazione allegata dall'intermediario (e che il ricorrente riferisce aver consegnato in data 02/10/2018), agli atti risultano presentate le Dichiarazione di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

successione relative ad entrambi i defunti cointestatari del conto. Tuttavia in entrambe non risulta indicato il rapporto di conto corrente in esame: tanto si evince dal prospetto finale riepilogativo, in cui nella sezione "EE5-altri beni" è indicato un valore pari a zero.

Quanto alla contestazione - effettuata dal ricorrente nella sola memoria di replica - per cui l'intermediario non avrebbe fatto pervenire le dichiarazioni di credito (necessarie per l'indicazione nella Dichiarazione di successione dell'esatta consistenza del credito caduto in successione), si evidenzia che, invece, con riferimento alla prima successione, l'intermediario acclude la relativa dichiarazione di credito del 02/05/2016; con riferimento alla seconda successione, l'intermediario adduce l'impossibilità di rendere la dichiarazione in parola con la mancanza del documento (atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) recante l'indicazione degli eredi.

Sebbene il ricorrente esponga di aver consegnato all'intermediario tutta la documentazione richiesta con pec del 02/10/2018, non acclude la necessaria evidenza documentale al riguardo (il ricorrente allega al ricorso solo l'estratto di morte e la dichiarazione sostitutiva relativa alla prima successione).

In secondo luogo l'intermediario ha giustificato il diniego di liquidazione delle somme sul conto corrente per la mancanza di una disposizione congiunta da parte di tutti gli eredi. In particolare, rappresenta che, mentre il ricorrente (unitamente ad altro coerede) aveva richiesto la liquidazione in proprio favore dell'intero importo, un altro coerede aveva richiesto la liquidazione della sola quota di sua spettanza, pari ad un quarto dell'eredità devoluta.

Al riguardo la giurisprudenza costante dell'ABF ha ritenuto che la liquidazione del saldo del conto corrente possa avvenire solo sulla base di una disposizione congiunta di tutti gli eredi, per cui la richiesta del singolo coerede mirata a ottenere lo svincolo delle somme può essere accolta solo con il consenso degli altri coeredi (Cfr. *ex multis*: Collegio Bologna n. 5878 del 14 marzo 2018; Collegio Napoli n. 16164 del 6 dicembre 2017; Collegio Bari n. 3743 del 6 aprile 2017; Collegio Napoli n. 11151 del 19 dicembre 2016).

Nel caso di specie, dalla documentazione acclusa dalle parti sembra evincersi che, a seguito della morte di entrambi i genitori, gli eredi aventi causa sono i quattro figli in parti uguali (ex art. 566 c.c.), di cui solo uno ha presentato il presente ricorso chiedendo la liquidazione dell'intera somma depositata sul c/c in suo favore.

Appare pertanto fondata la posizione assunta dall'intermediario.

Il ricorso, conseguentemente, non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO